

ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI)

*L'ASDI è un **assegno di disoccupazione** riconosciuto a coloro che, dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) per la sua intera durata, non hanno trovato un nuovo impiego e si trovano in una condizione di **particolare disagio economico**. Benché l'introduzione di tale misura risalga al mese di **marzo 2015** (D.Lgs. n. 22/2015), solo con l'emanazione del successivo Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015, e, infine, con l'emissione della Circolare INPS n. 47 del 3 **marzo 2016** è diventato possibile, per i soggetti interessati, presentare domanda di ASDI. Vediamo quindi in sintesi di che cosa si tratta, rinviando alla Circolare INPS per ulteriori approfondimenti.*

BENEFICIARI

Lavoratori che:

- abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima: al momento non è chiarito se, a seguito della proroga della misura oltre il 2015¹, l'ASDI sia già riconoscibile per casi verificatisi oltre il 31 dicembre 2015: la Circolare INPS n. 47/2016 (punto 5.1) sembra confermare questa possibilità;
- siano ancora in stato di disoccupazione (**N.B.:** Si conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale - v. oltre anche per la decurtazione dell'ASDI prevista in questi casi);
- siano componenti di un nucleo familiare in cui sia presente **almeno un minore di anni 18** (che può anche **non** essere figlio del richiedente) oppure abbiano un'età pari o superiore a **55 anni** e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento;
- abbiano un indicatore **ISEE** pari o inferiore a **€ 5.000**.

MISURA

L'assegno è pari al **75% dell'ultima indennità NASpI percepita**, con le seguenti soglie massime e minime:

Soglia massima

L'ASDI non può superare l'importo dell'assegno sociale (per il 2016 € 448,52); tale soglia è aumentata in base ai carichi familiari del lavoratore, come risulta dalla tabella che segue:

Numero figli minori a carico	Incremento della soglia massima per figli a carico	Soglia massima complessiva
Nessuno	-	448,52
1 figlio	89,70	538,22
2 figli	116,60	565,12
3 figli	140,80	589,32
4 o più figli	163,30	611,82

Soglia minima

L'ASDI (comprensivo degli incrementi per carichi familiari), non può essere inferiore all'ammontare del beneficio previsto per la Carta acquisti sperimentale, indicato nella tabella che segue:

Membri nucleo familiare	Soglia minima
2 membri	231,00
3 membri	281,00
4 membri	331,00
5 o più membri	404,00

IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE

L'ASDI non è assoggettato al **prelievo contributivo del 5,84%** ed è esente da IRPEF. Gli **importi** sono quindi da intendersi **netti**.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

L'erogazione dell'ASDI **non** prevede le prestazioni accessorie della **contribuzione figurativa** (quindi non sono valide ai fini pensionistici), **né dell'assegno al nucleo familiare** (fatto salvo quanto specificato alla voce "soglia massima" rispetto ai carichi familiari).

¹ Art. 43, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015

DURATA

L'ASDI viene erogato mensilmente, per una **durata massima di 6 mesi**, tenendo anche conto dell'eventuale erogazione nei periodi precedenti il termine di fruizione della NASpl:

- Durata massima complessiva nei **12 mesi precedenti** il termine di fruizione della NASpl **6 mesi**
- Durata massima complessiva nei **5 anni precedenti** il termine di fruizione della NASpl **24 mesi**

Quindi coloro che hanno già usufruito dell'ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpl e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente tale termine, non possono fare richiesta di ASDI.

DOMANDA

La domanda va presentata all'INPS in **via telematica**, entro il **termine di 30 giorni**, a partire dal **1° giorno successivo della completa fruizione della NASpl**.

CONDIZIONALITÀ

Per accedere all'ASDI bisogna sottoscrivere un **patto di servizio** personalizzato presso i competenti **centri per l'impiego**, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.

La partecipazione alle iniziative è obbligatoria, pena la **decurtazione** e in alcuni casi la **perdita del beneficio**.

COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Si decade dall'ASDI nel caso si instauri un rapporto di **lavoro subordinato** con **reddito annuale superiore** al reddito minimo esente da imposta (€ 8.145,32). Se il rapporto di lavoro non supera i **6 mesi** l'ASDI viene solo sospeso per il periodo di lavoro.

Se il **reddito annuale** è **inferiore a € 8.145,32**, si conserva il diritto all'**ASDI ridotto** di un importo pari all'80% del reddito previsto (che deve essere comunicato all'INPS entro 30 giorni).

COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FORMA AUTONOMA O DI IMPRESA INDIVIDUALE

In caso di **attività lavorativa autonoma o di impresa individuale** con **reddito inferiore** al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (**€ 8.000** annui per le collaborazioni - **€ 4.800** negli altri casi), si mantiene il diritto all'**ASDI ridotto** dell'80% del reddito previsto (che deve essere comunicato all'INPS entro 1 mese; verrà poi effettuato il ricalcolo sulla base del reddito effettivamente ricavato).

COMPATIBILITÀ CON I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E PENSIONISTICI

L'ASDI è **compatibile** con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

assegno o indennità a cieco civile - assegno o indennità a sordomuti - indennità legge n. 448 del 2001 e legge n. 350 del 2003 - assegno o indennità a invalidi civili - pensione ai superstiti - pensione di guerra - pensione facoltativa - rendite vitalizie da infortunio - pensione a carico di Stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale - pensione a carico dell'assicurazione di un altro Stato membro dell'Unione europea - pensione privilegiata tabellare, quale per esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo

SOSPENSIONE

Oltre ai casi già descritti legati allo svolgimento di un'attività lavorativa, il mancato aggiornamento/presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (rispettivamente entro il 31 gennaio o alla scadenza del periodo di validità dell'ISEE presentato all'atto della domanda) determina **prima** la **sospensione** dell'ASDI e **successivamente** la sua **decadenza**.

DECADENZA

Sono stabiliti i seguenti casi di decadenza:

- perdita dello stato di disoccupazione
- superamento del valore massimo della soglia ISEE
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale
- pensionamento per inabilità
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità (salvo il diritto a optare per l'ASDI)
- mancate comunicazioni all'INPS di inizio di attività lavorativa (subordinata o autonoma)
- inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva (in alcuni casi si ha solo la decurtazione dell'assegno).